

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2001, n. 37

**Interventi per la realizzazione, l'ampliamento e la conservazione di osservatori astronomici non professionali, di siti di osservazione e dei planetari.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

**p r o m u l g a**

la seguente legge regionale:

**Art. 1**  
**Finalità**

1. La Regione sostiene lo sviluppo della ricerca scientifica in astronomia e favorisce la diffusione delle attività didattiche ed educative a carattere astronomico attraverso interventi sugli osservatori astronomici non professionali e sui siti di osservazione così come definiti dall'articolo 8 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 22 "Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso".

**Art. 2**  
**Interventi**

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per interventi di realizzazione, ampliamento, conservazione ed acquisto di attrezzature degli osservatori astronomici non professionali, dei siti di osservazione e dei planetari.

2. I contributi possono essere concessi a soggetti pubblici e privati che assicurano la fruizione pubblica per un periodo non inferiore a quindici anni, a fini didattici, educativi e divulgativi, degli osservatori astronomici non professionali, dei siti di osservazione e dei planetari di cui sono proprietari o acquisiscono la proprietà o di cui hanno documentata disponibilità.

**Art. 3**  
**Modalità degli interventi**

1. I contributi possono essere concessi fino ad un importo pari al settantacinque per cento delle spese ritenute ammissibili e comunque entro il limite massimo di lire trecentocinquanta milioni.

2. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, definisce con proprio atto:

- a) i criteri per il riparto dei contributi fra le varie tipologie di intervento previste;
- b) le modalità e i termini di presentazione delle domande;
- c) le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione delle spese.

**Art. 4**  
**Norma finanziaria**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in lire 1.000 milioni per l'anno 2001 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento del capitolo n. 80230 denominato "Fondo globale spese d'investimento", partita n. 10, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 2001, e contemporanea istituzione, nel medesimo stato di previsione della spesa, del capitolo n. 70011 denominato "Interventi per la realizzazione, l'ampliamento e la conservazione di osservatori astronomici non professionali, di siti di osservazione e dei planetari", con lo stanziamento di lire 1.000 milioni in termini di competenza e di cassa.

2. Per gli esercizi finanziari successivi al 2001 si provvede ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 29 novembre 2001

Galan

**INDICE**

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Interventi
- Art. 3 - Modalità degli interventi
- Art. 4 - Norma finanziaria

**Dati informativi concernenti la legge regionale 29 novembre 2001, n. 37**

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Stanziamento in bilancio per il 2001
- 5 - Struttura di riferimento

## 1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 26 aprile 2001, dove ha acquisito il n. 143 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Flavio Tosi, Biz-zotto, Caner, Conte, Manzato e Stival;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 6<sup>a</sup> commissione consiliare in data 8 maggio 2001;
- La 6<sup>a</sup> commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 26 settembre 2001;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Daniele Stival, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 14 novembre 2001, n. 11533.

## 2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la Regione Veneto, con l'approvazione della legge 27 giugno 1997, n. 22 "Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso", ha già implicitamente riconosciuto la necessità, l'importanza e la validità dell'opera svolta dagli osservatori astronomici, siano essi professionali e non.

Ciò si evince soprattutto dal dettato dell'articolo 8 della suddetta legge, laddove si prevede la tutela dei siti astronomici istituendo appositi allegati nei quali figurano osservatori astronomici professionali, che svolgono principalmente attività di ricerca scientifica, e osservatori non professionali per azioni prevalentemente di tipo didattico-divulgativo.

Attualmente gli osservatori astronomici, ad eccezione di quelli di tipo professionale, sono gestiti per lo più da locali gruppi volontari di appassionati ed astrofili e sono sostenuti dall'autofinanziamento e dalle contribuzioni di amministrazioni locali e di privati simpatizzanti; mezzi spesso limitati o che quantomeno non consentono un adeguato sviluppo dell'attività in base alle richieste formulate. Dagli ultimi dati disponibili l'affluenza totale negli osservatori ammonta in Veneto a più di 53.000 presenze annue, di cui circa l'80 - 85 per cento costituito da scuole di ogni ordine e grado.

E evidente che la principale attività svolta dagli osservatori astronomici non professionali è di tipo didattico - divulgativo, prevedendo altresì, in alcuni casi, perfino apposite azioni di aggiornamento degli insegnanti con corsi autorizzati e riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione anche in collaborazione con l'Unione Astrofili Italiani.

Va comunque evidenziato che gli osservatori astronomici svolgono anche attività di ricerca in collaborazione con i maggiori centri di studio del Veneto, come ad esempio l'osservatorio dell'Università degli Studi di Padova a Cima Ekar, in Comune di Asiago; inoltre forniscono migliaia di misure e dati relativi ad asteroidi, piccoli pianeti e comete appartenenti al Sistema Solare, inviandoli al Minor Planet Center negli Stati Uniti.

Risultati interessanti sono stati ottenuti nella ricerca di Supernovae extragalattiche (7 eventi scoperti negli ultimi 3 anni) e nella catalogazione di corpi minori del Sistema Solare (58 oggetti nuovi dei quali 10 hanno già una denominazione e altri 9 hanno un'orbita in alta precisione): un piccolo pianeta verrà

chiamato "Cortina d'Ampezzo" e a un'asteroide è già stato assegnato il nome "Verona".

Ci sembra, per quanto detto, di poter senz'altro affermare che l'attività degli osservatori astronomici è un'attività utile e fervida, meritoria quindi di particolare attenzione.

In tal senso è orientata la presente proposta di legge, il cui articolo 1 indica le finalità che la Regione si propone di perseguire, attraverso interventi riguardanti osservatori astronomici e siti di osservazione, come definiti dall'articolo 8 della legge regionale n. 22/1997.

L'articolo 2 prevede che soggetti pubblici e privati possano accedere a contributi per i suddetti interventi, a condizione che i soggetti richiedenti assicurino per un periodo non inferiore a quindici anni la funzione pubblica degli osservatori non professionali e dei siti di osservazione destinatari degli interventi.

L'articolo 3 determina il limite massimo dei contributi concedibili e dispone che la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisca criteri e modalità per il riparto, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi.

L'articolo 4 delinea gli aspetti finanziari della proposta di legge, per la cui attuazione viene previsto uno stanziamento iniziale di un miliardo di lire.

La Sesta Commissione consiliare nella seduta del 27 settembre, a maggioranza, ha espresso parere favorevole al testo in esame.

## 3. Note agli articoli

### Nota all'articolo 1:

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 22/1997 è il seguente: "Art. 8 - Tutela dall'inquinamento luminoso degli osservatori astronomici.

1. Sono tutelati dalla presente legge:

- a) gli osservatori astronomici professionali che svolgono attività di ricerca scientifica, di cui all'allegato A;
- b) gli osservatori astronomici non professionali e i siti di osservazione ove si svolgono attività di divulgazione scientifica di rilevante interesse regionale, di cui all'allegato B.

2. L'elenco degli osservatori astronomici professionali di cui all'allegato A è aggiornato dalla Giunta regionale, anche su proposta della SAIT, sentita la competente commissione consiliare.

3. L'elenco degli osservatori astronomici non professionali e dei siti di cui all'allegato B è aggiornato dalla Giunta regionale, anche su proposta congiunta dell'UAI e della SAIT, sentita la competente commissione consiliare."

## 4. Stanziamento in bilancio per il 2001

- Capitolo 70011 L. 1.000 milioni  
 "Interventi per la realizzazione, l'ampliamento e la conservazione di osservatori astronomici non professionali, di siti di osservazione e dei planetari"

## 5. Struttura di riferimento

Direzione cultura